

Codice A2204A

D.D. 21 febbraio 2024, n. 240

**Fondazione Istituto Amaretti di Poirino (TO). Approvazione nuovo Statuto.**



**ATTO DD 240/A22000/2024**

**DEL 21/02/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A22000 - WELFARE**

**OGGETTO:** Fondazione Istituto Amaretti di Poirino (TO). Approvazione nuovo Statuto.

Il Presidente della Fondazione Istituto Amaretti con sede nel comune di Poirino (TO), in esecuzione dell'atto deliberativo sottoindicato, ha presentato istanza, ricevuta in data 15/02/2024 (Prot. Reg. n. 6525/A2204A del 15/02/2024), per ottenere l'approvazione di un nuovo testo statutario e la conseguente iscrizione dello statuto medesimo nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private.

Il Consiglio di Amministrazione, regolarmente costituito in data 27.12.2022, ha approvato il nuovo statuto, come si rileva dall'atto notarile a rogito Notaio Maria Cristina De Cesare in data 13.12.2023, Repertorio n. 5851, Racc. 3907, registrato a Torino DP II il 22.12.2023 al n. 55769 serie 1T.

L'Ente aveva ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, e la contestuale approvazione di Statuto, con D.G.R. n° 186-11105 del 29.07.1996, ottenendo successivamente la trascrizione al Registro regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche Private con il n. 209 in data 27 giugno 2002, ex D.P.R 361/00.

L'approvazione del nuovo statuto è stata determinata dalla necessità di aggiornare ed adeguare lo statuto alle mutate necessità dell'ente.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il nuovo testo statutario sia meritevole di accoglimento.

Attestato che, ai sensi della DGR n.8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di modifica statutaria di un Ente;

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione in conformità con quanto disposto dalla D.G.R n.8-8111 del 25 gennaio 2024;

**IL DIRETTORE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;
- il D.P.R. n. 9/1972;
- il D.P.R. n. 616/1977;
- il D.P.R. n. 361 del 10/02/2000;
- il D. lgs. n. 207 del 04/05/2001;
- la legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- la legge regionale n. 12 del 02/08/2017;
- il D. lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;
- in conformità con i criteri e le procedure disposti in materia dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 avente per oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

*determina*

1) Di approvare e di autorizzare ad iscrivere nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001, il nuovo statuto della Fondazione Istituto Amaretti, con sede nel comune di Poirino (TO), composto di 17 articoli, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

**IL DIRETTORE (A22000 - WELFARE)**

Firmato digitalmente da Livio Tesio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. STATUTO.pdf

Allegato 

## **STATUTO**

### **Capo I**

**Origine, natura giuridica, scopo, patrimonio, mezzi finanziari**

#### **Art. 1 - Origine, natura giuridica e sede**

La Fondazione "Istituto Amaretti" - eretta in ente morale con decreto reale 18 gennaio 1877 e già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza - tra la propria origine dall'atto di fondazione del sacerdote Cav. Emanuele Amaretti.

Con deliberazione della Giunta regionale n.186-11105 in data 29 luglio 1996, l'Ente ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ed è stato trascritto nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche Private al n. 209 del 27/6/2002, acquisendo in pari data la personalità giuridica privata ex D.P.R 361/00.

La Fondazione "Istituto Amaretti" (nel seguito: Fondazione) ha sede nel Comune di Poirino (TO).

#### **Art. 2 - Scopo**

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

Scopo della Fondazione è provvedere all'assistenza e all'educazione intellettuale, morale e religiosa cattolica dei fanciulli di ambo i sessi fino all'ingresso nella scuola secondaria di primo grado, al sostegno delle famiglie e della comunità locale, riservando la precedenza ai residenti in Poirino, e con particolare riguardo ai meno abbienti.

La Fondazione è costituita dalla Scuola dell'infanzia e dalla Scuola primaria gestite, secondo la volontà del Fondatore, con il sostegno delle suore della Provvidenza Rosminiane.

Il personale per l'istruzione e l'educazione è costituito dalle suore Rosminiane e, in loro mancanza, da altro personale religioso oppure laico che viva i principi della religione cattolica.

#### **Art.3 - Patrimonio**

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento, la Fondazione dispone del proprio patrimonio costituito da:

Fondo di dotazione indisponibile costituito:

- dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale della Fondazione, situato in Poirino, via Amaretti n. 5, Immobile, Foglio 43, Particella 39, Categoria B/1, Classe U, Consistenza 6.550 metri cubi, Rendita catastale Euro 10.486,68.

Patrimonio disponibile costituito:

- dai beni immobili e dai mobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari, come emergenti da specifico inventario.

Il patrimonio della Fondazione potrà inoltre essere incrementato dai beni immobili e mobili che perverranno all'Ente a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni, contributi da parte

di enti pubblici e privati o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

#### **Art. 4 - Mezzi finanziari**

Per l'adempimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- le rette o il concorso delle famiglie per le attività istituzionali;
- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- i redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- i contributi e i sussidi ordinari e straordinari da parte di Enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari.

### **Capo II**

#### **Amministrazione della Fondazione**

##### **Art. 5 - Organi della Fondazione**

Sono Organi della Fondazione:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente;
3. Il Vice Presidente
4. Il Revisore legale dei Conti, qualora ricorrano i presupposti di legge per la sua nomina o il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno.

##### **Art. 6 - Composizione del Consiglio di Amministrazione**

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette (7) membri, compreso il Presidente.

Il Presidente è di diritto il discendente maschio da maschio o, in sua mancanza, maschio da femmina, più anziano e maggiorenni, di Agnese Amaretti Burzio, sorella del Fondatore.

Nel caso di mancanza o di rinuncia del discendente sarà di diritto Presidente il Parroco pro-tempore di S. Maria Maggiore di Poirino.

Sono membri di diritto:

- il Parroco pro-tempore di S. Maria Maggiore di Poirino,
- n. 2 (due) consiglieri nominati dall'Ordine diocesano, scelti preferibilmente tra il clero e/o tra i laici impegnati residenti nel Comune di Poirino.

Nel caso in cui, per mancanza o rinuncia dei discendenti di Agnese Amaretti Burzio, il Parroco pro-tempore di S. Maria Maggiore di Poirino ricopra il ruolo di Presidente di diritto, l'Ordine diocesano nominerà un terzo consigliere di diritto, scelto preferibilmente tra il clero e/o tra i laici impegnati residenti nel Comune di Poirino.

Sono membri elettivi:

- il Presidente del Consiglio di Istituto della Scuola Amaretti in carica;
- n. 2 (due) consiglieri nominati dal Comune di Poirino.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 anni e i

relativi componenti possono essere riconfermati senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Vice Presidente.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso del mandato viene a mancare per qualsiasi motivo un componente, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda, con la massima sollecitudine, alla surrogazione; il nuovo componente durerà in carica per il tempo residuo del mandato e quindi scadrà insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina.

#### **Art. 7 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione**

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime avranno luogo almeno due volte all'anno ed in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione dei bilanci.

Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre (3) componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano in collegamento audio-video, attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove pure deve trovarsi il segretario nominato.

#### **Art. 8 - Competenze del Consiglio di Amministrazione**

Al Consiglio di Amministrazione spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- eleggere, in prima seduta, il Vice presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

- tuirà il Presidente in caso di assenza o impedimento;
- definire gli obiettivi, i piani e i programmi della propria attività;
  - deliberare l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
  - approvare i bilanci di esercizio, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente;
  - adottare gli atti di organizzazione generale della Fondazione, la dotazione organica e le sue successive modificazioni nonché il programma di fabbisogno del personale;
  - deliberare lo scioglimento anticipato e la devoluzione del patrimonio della Fondazione con la presenza ed il voto favorevole di almeno cinque (5) componenti, provvedendo altresì alla nomina del liquidatore;
  - deliberare i regolamenti;
  - deliberare le modifiche dello Statuto, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro (4) componenti;
  - approvare le convenzioni da stipularsi con altri enti o istituzioni e gli accordi di programma;
  - definire la disciplina generale delle rette, delle tariffe o contribuzioni per la fruizione dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dalla Fondazione;
  - provvedere alla nomina del Segretario/Referente contabile della Fondazione, scelto al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, qualora ricorrano i presupposti, al compenso annuo da corrispondergli;
  - provvedere alla nomina del Revisore legale dei Conti, quando previsto dalla Legge o dal presente Statuto.

Al Consiglio di Amministrazione inoltre compete l'obbligo di reinvestire eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 del presente Statuto.

#### **Art. 9 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio d'Amministrazione può validamente deliberare con la presenza di quattro (4) dei suoi componenti, ed a maggioranza dei voti degli intervenuti ad eccezione delle modifiche allo Statuto e della deliberazione di scioglimento anticipato della fondazione per le quali si richiede il voto favorevole di cinque (5) componenti per l'approvazione.

Non viene computato chi, avendo interesse personale, ovvero avendolo il coniuge o i propri parenti ed affini sino al quarto grado civile, non può prendere parte alla deliberazione. Il numero legale deve perdurare e, se viene a mancare nel corso dell'adunanza, il Presidente la dichiara chiusa e ne ordina la menzione nel verbale.

Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, qualora lo si ritenga opportuno, possono invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto

nemmeno a titolo consultivo.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone che implicino apprezzamenti o valutazioni. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno cinque (5) componenti del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 10 - Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione**

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario/Referente Contabile, il quale ultimo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto al di fuori dello stesso.

Il verbale originale è custodito presso la sede della Fondazione stessa.

**Art. 11 - Il Presidente e le sue attribuzioni**

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della stessa di fronte ai terzi e in giudizio.

Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrivere i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
- rappresentare la Fondazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- firmare la corrispondenza, gli atti d'ufficio e, coadiuvato dal Segretario/Referente Contabile, curare l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

Il Presidente adotta in caso d'urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro venti giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano d'età.

**Art. 12 - Il Vice Presidente e le sue attribuzioni**

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione scegliendolo fra i suoi membri, nella seduta di insediamento.

Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ivi compresi i poteri di rappresentanza della Fondazione, in caso

di sua assenza o impedimento.

**Art. 13 - Il Segretario/Referente contabile**

Il Segretario/Referente contabile è scelto al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione e non ha diritto di voto; dura in carica quanto lo stesso Consiglio di Amministrazione ed è riconfermabile.

Il Segretario/Referente contabile collabora con il Presidente:

- alla preparazione degli eventuali programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari, compresi quelli che impegnano la Fondazione verso l'esterno;
- partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali e formula pareri e valutazioni di ordine tecnico - e ove possibile anche di ordine giuridico e normativo - al Consiglio di Amministrazione sugli atti dallo stesso adottati.

Il Segretario/Referente Contabile svolge inoltre le seguenti mansioni:

- è il responsabile dell'esecuzione della gestione economico-finanziaria della Fondazione;
- rilascia specifici pareri sui bilanci della Fondazione prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio ed effettua verifiche di cassa, nei limiti delle sue competenze;
- è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo;
- è incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi;
- custodisce la cassa con relativo registro, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione;
- segnala senza indugio in corso di esercizio eventuali situazioni tali da compromettere l'equilibrio economico-finanziario della Fondazione, a seguito di verifiche sull'andamento della gestione, quando ciò rientri nelle sue specifiche competenze e consegua ad atti dei quali egli debba avere conoscenza in ragione dei suoi compiti.

Il ruolo di Segretario/Referente contabile può essere remunerato.

**Art.14 - Il Revisore legale dei conti**

Quando ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi di Legge o del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore Legale dei Conti, iscritto nell'apposito Albo.

Il Revisore legale dei Conti dura quattro anni in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato. Il Revisore dei Conti può essere ricon-

fermato.

### **Capo III - Norme generali d'amministrazione**

#### **Art.15 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il sistema contabile della Fondazione viene determinato dal Consiglio di Amministrazione in base a quanto richiesto dalla legge, in conformità alla natura giuridica della Fondazione.

La Fondazione, avente natura giuridica di persona giuridica di diritto privato non ha scopi di lucro; eventuali avanzi di gestione che dovessero risultare dai conti consuntivi, non possono in alcun caso essere distribuiti e dovranno essere reinvestiti nelle attività istituzionali della Fondazione.

#### **Art. 16 - Estinzione della Fondazione**

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 e ss del C.C..

In caso di scioglimento della Fondazione, esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, sarà devoluto, su indicazione dell'Ordinario dell'Arcidiocesi di Torino, a favore di associazioni e/o fondazioni con personalità giuridica privata senza scopo di lucro, avente sede ed operante nel Comune di Poirino e/o nella Provincia di Torino, con il vincolo essenziale dello svolgimento di attività nel campo socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo.

Nell'eventualità in cui non possa essere individuata tale realtà, la devoluzione del patrimonio residuo della Fondazione potrà essere disposta a favore del Comune di Poirino, con il vincolo del suo impiego per fini di carattere socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicare il nome del liquidatore.

### **Capo IV - Disposizione Finale**

#### **Art. 17 - Norma finale**

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge, nazionali e regionali, dettate in tema di fondazioni private riconosciute.